

PROGETTO GREENAGRIFOOD

31 MARZO 2022



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Contenuto della sessione

Principi generali – definizioni – normativa

Classificazione ed esclusioni

Rifiuti e obblighi

Le attività di gestione dei rifiuti: smaltimento e recupero

Curiosità

Controlli e Sanzioni

La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

All'Art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o **riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza**, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

RUOLO DELL'AGRICOLTURA NEL MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE

L'**agricoltura** è uno dei settori strategici per esempio nella **bioeconomia** quale segmento rinnovabile dell'Economia Circolare.

A questo i settori collegati:

- Alimentare
- Boschi e foreste
- Pesca e acquacoltura
- Bioraffinerie
- Bioenergie

Campo di applicazione e finalità

1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie..... **evitando e riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi migliorandone l'efficienza, efficienza quale elemento fondamentale per il passaggio a una economia circolare.....**
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e ... all'ambiente → *acqua, aria, flora, fauna, senza causare danni al paesaggio e/o ai siti di interesse, senza causare rumori e/o odori*

 Art. 177, D.lgs. 152/2006

Campo di applicazione e finalità

5. Per conseguire *finalità e obiettivi indicati* di cui ai commi da 1 a 4 Stato, **Regioni**, Province autonome e Enti locali esercitano poteri e funzioni di rispettiva competenza.....**mediante accordi di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali fra soggetti pubblici o privati.**



Art. 177, D.lgs. 152/2006



ACCORDI DI PROGRAMMA/PROTOCOLLI che possono essere **prefissati** nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti ... **al fine di perseguire razionalizzazione e semplificazione** delle procedure (soprattutto per le pmi).

Dovranno contenere: a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti, b) sperimentazione, promozione.. , sviluppo di processi produttivi idonei a prevenire la produzione di rifiuti... .

Non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e **possono prevedere semplificazioni amministrative.**



Art. 206, D.lgs. 152/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Principi generali

- **Precauzione**
- **Sostenibilità**
- **Prevenzione**
- **Responsabilizzazione**
- **Cooperazione**

La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, **nel rispetto del principio di concorrenza secondo il principio di chi inquina paga.**

A tale fine **la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri** di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.



Art. 178, D.lgs. 152/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Criteri di priorità nella gestione rifiuti

L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
- **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici** sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.



- * prevenzione
- * preparazione per il riutilizzo
- * riciclaggio
- * recupero di altro tipo, es. recupero energia
- * Smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006



Codice Ambientale -> D.lgs. 152/2006

Tracciabilità dei rifiuti

- Registro di carico e scarico
- Formulari
- Catasto
- Tracciabilità rifiuti -> REN (registro elettronico nazionale)

Rifiuti e non rifiuti

- Esclusioni
- Sottoprodotto
- Rifiuto che cessa di essere tale

DEFINIZIONI

- Rifiuto
- Rifiuto pericoloso
- Produttore
- Detentore
- Gestione
- Raccolta
- Raccolta differenziata
- Recupero
- Smaltimento
- Deposito temporaneo
- Centro Comunale di raccolta
- Intermediario
- Commerciante

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

- CLASSIFICAZIONE**
- Rif. Urbani
 - Rif. Speciali

REGIMI PARTICOLARI:

- Manutenzione
- Assistenza domiciliare


Iscrizione Albo Gestori

- Ambientali
- ORDINARIA
- SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONI

- ORDINARIA
- SEMPLIFICATA





Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Non rientrano (comma 1):

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, *le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;*
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso, *ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;*

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Non rientrano (comma 1):

- f) **le materie fecali**, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale** non pericoloso quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ -> **gli sfalci e le potature** effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali,
 - ✓ -> nonché ~~gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni~~
utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,
nonché la **posidonia spiaggiata**, laddove:
 - reimpressa nel medesimo ambiente marino o
 - riutilizzata a fini agronomici o
 - in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi.....

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Sono esclusi (comma 2):

- a) acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, ;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.lgs. 117/08;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale."**

Focus

BIOMASSE

La **biomassa è definita** come:

- qualsiasi prodotto delle coltivazioni agricole e della forestazione,
- qualsiasi residuo dell'industria della lavorazione del legno e della carta,
- tutti i prodotti organici derivanti dall'attività biologica degli animali e dell'uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani.

Più in generale è biomassa qualsiasi sostanza di origine organica, vegetale o animale destinata a fini energetici.

Le **biomasse provengono** essenzialmente da tre filiere:

- filiera del legno
- filiera dell'agricoltura, anche da coltivazioni apposite (girasole, colza e soia)
- filiera degli scarti e dei rifiuti

Gli scarti delle attività agricole detti biomasse vengono riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica (centrali di piccole dimensioni le quali utilizzino biomasse locali).

Se un produttore genera delle biomasse residuali e le destina all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione deve ottemperare alle [previsioni del D.M. 264/2016](#).

Per tutte gli altri residui di produzione è opportuno rispettare i parametri del Decreto, perché dal 2 marzo 2017 gli organi di controllo faranno riferimento a questo provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro modo.



Definizione di rifiuto

Rifiuto -> *“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.*

 **Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006**

Viene definito quando **un rifiuto è pericoloso**

“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto” (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).

La **declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso** non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (**art. 184 c. 5-ter**).

 **Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006**

Art. 183, comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione da: agricoltura, silvicoltura, pesca,...

FOCUS: ai sensi dell'art. 184, c.3, lett. a) D.lgs. 152/06 gli scarti agricoli sono definiti come Rifiuti Speciali.

L'impresa agricola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.c., è tenuta quindi ad adempiere alle regole previste alla parte quarta del codice ambientale in materia di rifiuti (D.lgs. 152/06), in qualità di produttori iniziali di rifiuti.



Definizione di rifiuto

ESEMPI DI:

OGGETTIVO -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

SOGGETTIVO -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotti]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), **detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario.** Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.

Definizione di produttore di rifiuto

Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)** o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).



Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs. 152/2006, modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

FOCUS: in agricoltura è possibile porsi in due diversi contesti:

I rifiuti generati all'interno delle abitazioni rurali sono classificati urbani, così come in tutti i contesti abitativi, ovviamente tali rifiuti sono gestiti come urbani, quindi dal gestore del servizio pubblico;

I rifiuti generati durante lo svolgimento delle attività agricole o agro/industriali sono definiti rifiuti speciali (-> art. 184 comma 3 lett. a) D.lgs. 152/06) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c. .

Definizione di Imprenditore Agricolo

L'articolo 2135 del codice civile definisce l' Imprenditore agricolo come:

1. Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Modificato dall'art. 1, D.lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001

quindi

L'articolo 2135 definisce sotto il profilo oggettivo l'imprenditore agricolo; in sostanza individua quali sono quelle attività che sono ricomprese nell'alveo delle attività agricole (e che non sono considerate quindi di natura commerciale).



Produttore e responsabilità

Produttore iniziale o altro detentore:

- provvede direttamente** al loro trattamento
- o li **affida** a intermediario commerciante
- o li **consegna**:

- ad un **raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212)** che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

Costi: sostenuti ad ogni soggetto ognuno per la propria parte

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

ancora →



Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006



Produttore e responsabilità



La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto) la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**

Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,

dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento e la responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti



Art. 188, D.lgs. 152/2006

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Rifiuto -> definizioni

Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);**
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Rifiuto -> definizioni

allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200128	200127
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Rifiuto -> definizioni

allegato L-quinquies

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
- Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
- Stabilimenti balneari. (93.29.20)
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante. (55.1)
- Alberghi senza ristorante. (55.1)
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito. (64)
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

Rimangono escluse:

- * Le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.,
- * Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

- Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
- Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
- Bar, caffè, pasticceria. (56)
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, peschiere fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
- Ipermercati di generi misti. (47.11)
- Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
- Discoteche, night club. (93.29.10)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> I rifiuti sono classificati secondo l'origine:

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione di urbano**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Classificazione rifiuti



Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'**allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'**allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto

→ APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti



Allegato I - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Entrambi allineati alla **Decisione 2014/955/Ue** ed al **Regolamento (Ue) 1357/2014**.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

L'esatta attribuzione del codice EER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- **identificare la fonte** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.
E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).
Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).
- **ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).

Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006



Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021)



Camera dell'Economia



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Inoltre

- Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
- Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
- Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.

Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei EER 99 ha carattere residuale.



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021)



Camera dell'Economia



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)

Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' auspicabile che il **campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione** (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il **responsabile del programma di prova** avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A **livello comunitario** sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

► Attribuzione codici EER 1/3

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca	
	020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	020102	scarti di tessuti animali
	020103	scarti di tessuti vegetali
	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
	020107	rifiuti della silvicoltura
	020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
	020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
	020110	rifiuti metallici
	020199	rifiuti non specificati altrimenti

► Attribuzione codici EER 2/3

Suddividendo l'azienda agricola è possibile trovare all'interno diversi settori atti alla generazione di rifiuti, come:

Attività di generazione rifiuti	Tipologia di rifiuto	Codici rifiuto
Allevamento bestiame	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate)	020106
	Fanghi di depurazione di cantine	020705
Lavorazioni prodotti agricoli annesse all'azienda agricola (es. cantine, caseifici, macelli aziendali)	Fanghi di depurazione di caseifici	020502
	Fanghi di depurazione di macelli	020204
	Farine fossili di filtrazione e filtri da filtraggio mosti e vini	020799
	Scarti animali inutilizzabili	020202
Prevenzione e cura delle patologie animali	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti	180205*
	Recipienti contaminati da composti veterinari	180202*
Realizzazione e utilizzazione di strutture e dispositivi per la produzione agricola	Film per pacciamatura deteriorati	020104
	Geomembrane per impermeabilizzazioni	
	Lastre rigide per serre deteriorate	
	Reggette, corde, nastri a supporto coltivazioni, cordino agricolo per legature imballaggi	
	Reti per raccolta olive, sostegno etc. deteriorate	
	Reti tessute antigrandine, ombreggianti, frangivento deteriorate	
	Teli di copertura serre e tunnel, tessuto non tessuto deteriorati	
Tubi per irrigazione, ecc. deteriorati		
Scarti vegetali delle coltivazioni	Scarti vegetali di raccolta e di lavorazione non riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici	020103

ancora ...

► Attribuzione codici EER 3/3

Utilizzo di macchine agricole	Apparecchiature obsolete o loro parti	
	Batterie e accumulatori al piombo	160601*
	Contenitori degli oli e dei lubrificanti	150111*
	Filtri di gasolio esausti da automezzi agricoli	150203
	Filtri olio esausti di mezzi agricoli	160107*
	Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	150202*
	Oli minerali esausti di motori, trasmissioni, ingranaggi (di norma non sono clorurati)	130205*
	Pneumatici usati	160103
	Rifiuti/Rottami ferrosi derivanti dalla manutenzione di attrezzature e macchinari	160214
Utilizzo di mezzi tecnici per utilizzo fitofarmaci, fertilizzanti e mangimi	Contenitori contaminati di prodotti agrochimici (biocidi, sostanze fitosanitarie)	
	Fitofarmaci inutilizzati e/o prodotti pesticidi, biocidi scaduti - residui prodotti agrochimici	020108*
	Filtri usati	150202*
Utilizzo di mezzi tecnici, preparazione, movimentazione e conservazione dei prodotti agricoli	Sacchi concimi, mangime e sementi	
	Scatole in cartone	150101
	Film plastici a uso imballaggio	
	Flaconi, taniche e altri contenitori in plastica	150102
	Vasetteria in componenti plastiche	
	Altri imballaggi in legno non trattato	
	Cassette per frutta e verdura	150103
	Palletts	
	Flaconi, taniche e altri contenitori in alluminio, ferro e banda stagnata	150104
Contenitori di più componenti (ad esempio plastica/carta) per materiali non pericolosi	150106	

DIVIETO di abbandono

1. **L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.**
2. E' altresì **vietata l'immissione** di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli art. 255 e 256 D.lgs. 152/06, **chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione**, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti **ed al ripristino dello stato dei luoghi** in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora **la responsabilità del fatto illecito** sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.



Art. 192, D.lgs. 152/2006

COMBUSTIONE rifiuti agricoli

L' art. 14 del DI n. 91/2014 **ha cambiato il testo degli art. 182 e 256-bis D.lgs. 152/06**, per rispondere alle richieste del mondo produttivo agricolo, e depenalizzare le attività di abbruciamento "in pieno campo" dei materiali descritti dalla lett. f) del c.1 dell'art. 185 D.lgs. 152/06 (paglia, sfalci, potature e ogni altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso), definite quali tradizionali pratiche agricole oggi consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze ammendanti o concimanti.

Purché l' attività di **raggruppamento e abbruciamento consentite** per il reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti avvenga in piccoli cumuli, in quantità giornaliera non superiori a 3 metri steri per ettaro (circa 3 metri cubi), effettuate nel luogo di produzione, fuori dai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, come dichiarati dalle regioni, e sempre che non intervengano provvedimenti amministrativi diretti a sospendere, differire o vietare la pratica della combustione in presenza di avverse condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e pericolose per la salute pubblica e la privata incolumità.

A SUPPORTO:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.III del 7/01/2015, sentenza n. 76

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.III del 25/05/2016, sentenza n. 21936

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.III del 17/11/2017, sentenza n. 52610



SENTENZE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 7/01/2015, sentenza n. 76

Per la Cassazione bruciare piccole quantità di scarti vegetali nel luogo di produzione rispettando le condizioni e limiti del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) non è reato, **solo illecito amministrativo** se li si brucia nei periodi dichiarati "a rischio incendi" dalle Regioni. Secondo il sistema legislativo vigente (articolo 256-bis e 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006) bruciare scarti vegetali nel luogo di produzione in piccoli cumuli e nelle quantità previste dalla legge rientra nella normale pratica agricola e **non configura reato ex articolo 256-bis** (combustione illecita di rifiuti) né si può applicare l'articolo 256 (gestione illecita di rifiuti) dato che tali materiali non sono rifiuti (vedi articolo 185, comma 1, lettera f).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 25/05/2016, sentenza n. 21936

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a 3 m steri per ettaro, dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti pertanto, non possono essere sanzionate penalmente ai sensi del Dlgs 152/2006. La stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l'incolumità e la salute umana.



SENTENZE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 17 novembre 2017, sentenza n. 52610

Rifiuti - Combustione illecita - Articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Abbruciamento di rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata - Danno all'ambiente - Necessità ai fini dell'integrazione del reato – Insussistenza.


Per l'integrazione del reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis del D.lgs. 152/2006 non è richiesta la dimostrazione del danno all'ambiente o del pericolo per la pubblica incolumità.


Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 17 novembre 2017, n. 52610 condannando il titolare di un fondo agricolo in Sicilia colto mentre bruciava nel campo una serie di rifiuti speciali quali lastre policarbonato, bottiglie in vetro, materiale ferroso. Il reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo art. 256-bis del D.lgs. 152/2006 è un reato di pericolo concreto e di condotta per cui ai fini dell'integrazione della fattispecie penale è sufficiente appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniere incontrollata (da tale condotta deriva il pericolo concreto per l'ambiente), mentre non è necessario dimostrare di avere arrecato un danno all'ambiente.

Non pertinente poi per la Cassazione il richiamo alla diversa ipotesi abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006 che non rientra tra le attività di gestione di rifiuti solo se effettuato con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, 182 comma 6-bis dello stesso D.lgs. 152/2006 in quanto non è questa la situazione del caso di specie. Infine, confermato dalla Suprema Corte anche il diniego della speciale causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto ex art. 133 del Codice penale, in considerazione della quantità e qualità dei rifiuti oggetto di combustione illecita.



ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 1° parte





Art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006 -> Deposito temporaneo prima della raccolta

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, ai sensi dell'art. 185-bis.

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (nulla di diverso)*

b) *esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri similari)*

c) *per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (novità assoluta!!!)*

→



Art. 185-bis



2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (nulla di diverso);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (nulla di diverso).

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente."



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi

Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:
per **categorie omogenee** di rifiuti e
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme che disciplinano:**

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura **il deposito incontrollato.**



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Modalità di stoccaggio
in azienda
dei rifiuti agricoli
pericolosi

Deliberazione Comitato
Interministeriale 27/07/84,
al capitolo 4.1



I rifiuti provenienti dall'attività di assistenza veterinaria devono essere stoccati in appositi contenitori separando i contenitori vuoti dei medicinali dai rifiuti potenzialmente infetti (vaccini vivi, aghi, garze, cannule da fecondazione etc.). Per lo stoccaggio dei potenzialmente infetti le aziende di recupero/smaltimento forniscono appositi contenitori a forma di un secchiello per le siringhe e di scatola per i contenitori vuoti, garze, oggetti da taglio).

Possono assimilarsi ai rifiuti non pericolosi i contenitori vuoti dei fitofarmaci e diserbanti "bonificati".

La "bonifica" consiste nel risciacquo dei contenitori per almeno tre volte, con recupero dell'acqua di lavaggio nell'operazione culturale. I contenitori, privi di residui, vanno ridotti di volume, inseriti in sacchi impermeabili e trasparenti, chiusi e sigillati. I sacchetti dovranno riportare un'etichetta con indicato: ragione sociale dell'azienda e indirizzo. La responsabilità della corretta "bonifica" è a carico dell'azienda.

Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido. In tal caso devono essere smaltite in contenitori a tenuta, in plastica o imballaggi non attaccabili dall'acido. Le batterie devono comunque essere stoccate in locali chiusi con fondo inattaccabile dagli acidi.



Modalità di stoccaggio
in azienda
dei rifiuti agricoli
pericolosi

Deliberazione Comitato
Interministeriale 27/07/84,
al capitolo 4.1



I contenitori dei prodotti fitosanitari una volta svuotati del loro contenuto non debbono essere riutilizzati.

In ogni caso non vanno smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani. E' vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente.

In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie.

L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è a carico dell'utilizzatore.

L'olio esausto che deriva dalla manutenzione di motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici non deve essere miscelato con acqua o altre emulsioni. Gli oli di diversa natura non devono essere miscelati tra loro.

Gli oli devono essere stoccati in contenitori a tenuta in metallo o plastica con bacino di contenimento a garanzia di eventuale fuoriuscita.

I filtri dell'olio devono essere sgocciolati dall'olio e smaltiti in contenitori a tenuta per prevenire eventuale dispersione del prodotto.





Istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti: Registro di carico e scarico Formulario trasporto rifiuti



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti:

è composto da procedure e da strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

è gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212.

Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in concerto).



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Collocato presso competente struttura organizzativa Min (ALBO).

Articolato in:

- SEZIONE ANAGRAFICA
- dati soggetti iscritti*
- specifiche autorizzazioni*
- SEZIONE TRACCIABILITA'
- dati ambientali (art. 190, 193)*
- dati afferenti ai percorsi*

L'**organizzazione** sarà indicata in **decreti futuri**

Sarà consentito il **colloquio fra sistemi** gestionali degli utenti (pubblici e privati), **con apposite interfacce e semplificazioni** oltre a garantire un **periodo di sperimentazione preliminare**

Costi a carico degli aderenti al sistema



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Soggetti obbligati

- ✓ chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ commercianti ed intermediari di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ gli enti e le imprese che effettuano trattamento di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ i produttori di **rifiuti pericolosi** e
- ✓ per **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 comma 3, lettere:

- c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
- d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
- g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, ..., fosse settiche]

I soggetti esonerati:

- ✓ **imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (tutti i rifiuti)**
- ✓ **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)**
- ✓ **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti**





Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Saranno disposti:

- a) modelli, formati, modalità di compilazione, vidimazione, tenuta in formato digitale di registri (190) e fir (193)
- b) modalità di iscrizione al REN, adempimenti per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente, con criteri di gradualità progressiva
- c) funzionamento del REN, modalità di trasmissione dati (contenuti in registro e fir), dati percorsi dei mezzi
- d) modalità condivisione REN e ISPRA (CATASTO art. 189)
- e) modalità condivisione REN con regolamento 1013/2006 e con MUD (legge 70/94)
- f) modalità di svolgimento funzioni Albo (comma 1, attivazioni procedure e strumenti Albo
- g) modalità di accesso organi di controllo
- h) modalità di verifica ed invio comunicazione di avvenuto recupero e smaltimento (art. 188 comma 5) e responsabilità intermediario.

Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:

digitali

per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e

per coloro che intendono iscriversi volontariamente

cartacei in tutti gli altri casi

La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile dal REN

I modelli saranno previsti in apposito decreto futuro.

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) **continuano ad utilizzarsi i Decreti 145/98, 148/98.**



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



REGISTRO DI CARICO E SCARICO



Art. 190, D.lgs. 152/06

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.



FORMULARIO



Art. 193, D.lgs. 152/06

Che cosa sono -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



▶ **REGISTRO
DICARICO
E SCARICO**

L'impresa agricola:

Comma 1. Non troviamo fra i soggetti **obbligati** in riferimento all'art. 184 comma 1 lett. a) -> rifiuti prodotti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi dell'art. 2135 del C.c. e della pesca.

 Art. 190, D.lgs. 152/06

Comma 5. Sono **esonerati** dall'obbligo del registro gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.c., con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000.

Comma 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C. c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi,, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva **per 3 anni del formulario** di identificazione di cui all'art. 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'art. 193;

b) con la conservazione **per 3 anni del documento di conferimento** rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183.

Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'art. 189.

Art. 189 c. 4. (MUD) – per i produttori di rifiuti speciali che conferiscono al servizio pubblico di raccolta ..., o al circuito organizzato di raccolta previa apposita convenzione, la comunicazione se prevista è effettuata dal gestore del servizio...



▶ **FORMULARIO**

L'impresa agricola:

Comma 8. Le disposizioni relative al formulario non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) [*attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.c., e della pesca*], **effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario**,

[**definito** -> *occasionalmente e saltuariamente i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o di 30 l*],

per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Comma 12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, **non è considerata trasporto** ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza **fra i fondi non sia superiore a 15 km**;

non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

 Art. 193, D.lgs. 152/06



Criteri di priorità nella gestione rifiuti

Comma 1, lettera pp): circuito organizzato di raccolta -

quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o **organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato** tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una **convenzione-quadro** stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.



Art. 183, D.lgs. 152/2006




ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Rappresenta l'organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell'impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell'Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 10, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c'è una suddivisione per classe legate all'importo dei lavori/quantità.



▶ **ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI**

Con l'introduzione del comma 19-bis all'art. 212 del D.lgs. 152/06 (introdotta dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicata in G.U. 30/10/2013, n. 255),

L'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.c., in qualità di produttore iniziale di rifiuto, viene esonerata dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali per il trasporto in conto proprio dei rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa se avviati ad impianto o piattaforma facente parte di un "circuito organizzato di raccolta dei rifiuti", così come definito all'art.183, c.1 lett. p) del codice ambientale (D.lgs. 152/06).

▶▶▶▶ **CURIOSITA'**

Requisiti professionali per svolgere l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato

Dal 25 agosto 2016, in vigore la Legge n. 154 del 28 luglio 2016, che all'art. 12 così dispone: "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 **lett. a)** [i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B] **e lett. c)** [produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie] del D. lgs. n. 214/2005;
- b) **da imprese agricole**, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."

Al momento dell'iscrizione dell'impresa → La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016 **va indicata e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.**

Quando l'impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Il comparto agricolo nel PNRR

Strategia nazionale per l'economia circolare

Obiettivo Generale B.

Uso e gestione efficiente delle risorse in aree urbane, industriali e sul territorio

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Economia Circolare e Agricoltura Sostenibile

B.2 Azione Raggiungimento di una filiera agroalimentare sostenibile, miglioramento della competitività delle aziende agricole e delle loro prestazioni clima-ambientali, rafforzamento dell'infrastruttura logistica del settore, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sostegno alla diffusione dell'agricoltura di precisione

- Miglioramento della gestione dei rifiuti, riduzione dell'uso e della dipendenza dalle materie prime naturali attraverso lo sviluppo e ammodernamento degli impianti esistenti di produzione di materie prime secondarie (scarti, residui, rifiuti), nonché la realizzazione di nuovi impianti per la valorizzazione e trasformazione dei rifiuti.
- interventi per sviluppare una filiera agricola/alimentare smart e sostenibile, migliorare la competitività delle aziende agricole e delle prestazioni climatico-ambientali, anche tramite l'efficientamento della logistica e la creazione di supply chain "verdi"



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Le risorse per il comparto agricolo nel PNRR

ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Sviluppo della logistica
800 milioni

Parco Agrisolare per la produzione di energia rinnovabile tramite l'ammodernamento dei tetti delle strutture aziendali
1,5 miliardi

Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo
500 milioni

FINANZIAMENTI SU PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTARE AL PNRR

Contratti di filiera e di distretto
1,2 miliardi

Sviluppo del biogas e del biometano
1,92 miliardi

TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

Resilienza dell'agrosistema irriguo*
880 milioni

* di cui 360 mln relativi a progetti già in corso con fondi nazionali

totale: 6,8 miliardi di Eur



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



L'utilizzo dei fanghi in agricoltura

NORMATIVA

- nazionale dal Dlgs 152/2006 e dalla disciplina speciale del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 41 del DI 109/2018 come convertito dalla legge 130/2018
- regionale DGR 2773/2004 e successive modifiche, Determina DG Ambiente 11406/2005, Determina DG Ambiente 11407/2005, DGR 1801/2005, DGR 297/2009, DGR 1776/2018, DGR 326/2019, DGR 708/2020, DGR 1812/2020

La norma ammette l' utilizzo in agricoltura dei fanghi solo se:

- sono stati sottoposti a trattamento,
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno,
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l' uomo e per l' ambiente in generale.

L'articolo **41 del DI 109/2018** come convertito dalla legge 130/2018, stabilisce che in attesa di rivedere tutta la disciplina di settore, ai fini dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura il riferimento è il Dlgs 99/1992, in particolare i valori massimi dei metalli pesanti indicati nell'allegato IB del decreto. Oltre a quanto indicato nell'allegato IB occorre rispettare ulteriori limiti, che sono stati introdotti dal DI 109/2018 e allargati dalla legge di conversione 130/2018.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



L'utilizzo dei fanghi in agricoltura

Autorizzazione all'utilizzo dei
fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura,
ai sensi del D.lgs. 99/92 e
D.P.R. n. 59/13

L'impiego dei fanghi viene autorizzato da ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

Il soggetto richiedente deve presentare una domanda contenente informazioni circa:

- la tipologia dei fanghi da utilizzare,
- le colture destinate all'impiego dei fanghi,
- le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi,
- le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione degli stessi.

Pertanto se tale pratica di fertilizzazione è condotta nel rispetto delle regole non rappresenta rischi aggiuntivi, risulta essere viceversa un **esempio di recupero** di rifiuto che permette una "chiusura del cerchio" tra alimentazione e produzioni agricole.

Analoghe valutazioni possono essere riferite anche a fanghi derivanti dal trattamento di deiezioni animali.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

